

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****22.02.2008****N. 161****Approvazione schema di convenzione per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato fra la Regione Liguria e il Corpo Forestale dello Stato per il periodo 2008-2011.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.R. 15/1/1972, n.11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personale ed uffici" e in particolare l'ultimo comma dell'art.11 in base al quale il Corpo Forestale dello Stato, ferma restando la sua unità di struttura, inquadramento e reclutamento, è impiegato dalle singole regioni nell'ambito del rispettivo territorio, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il D.P.R. n.11/72 stesso;

Visto l'art.1 della legge 22 luglio 1975, n.382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Visto il D.P.R. 24/7/1977, n.616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n.382" e in particolare la lettera g) dell'art.71 in base alla quale sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento del Corpo Forestale dello Stato, il quale è impiegato anche dalle regioni secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art.11 del D.P.R. n.11/72 sopra citato;

Richiamata la propria precedente deliberazione 20/10/1983 n. 5866 con la quale è stata approvata la convenzione per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione Liguria ai sensi delle norme sopra citate;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la legge 6 febbraio 2004 n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato", ed in particolare l'art. 4 comma 1 in base al quale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della stessa legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il provvedimento 15 dicembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 9 del 12 gennaio 2006, riguardante l'approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello schema di accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Accordo rep. n. 2397), da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che i profondi cambiamenti intervenuti nei contesti operativi e nel quadro normativo di riferimento rendono necessari l'aggiornamento del rapporto convenzionale approvato con la richiamata DGR n. 5866 /1983;

Atteso che nel corso di contatti intercorsi tra le strutture regionali interessate ed il Comando Regionale della Liguria del Corpo Forestale dello Stato è stato predisposto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sul quale il Capo del Corpo Forestale dello Stato ha già espresso il proprio benestare con nota del 07/02/2008 n. 2429;

Atteso che con la convenzione allegata sono affidati al Corpo Forestale dello Stato una molteplicità di compiti e funzioni regionali inerenti i seguenti settori di attività:

- antincendio boschivo e protezione civile;
- tutela del patrimonio boschivo regionale;
- vigilanza sull'attività venatoria e della pesca d'acqua dolce;
- vigilanza in materia ambientale e monitoraggio dello stato di conservazione dell'ambiente naturale regionale, con particolare riferimento ai siti regionali della Rete Natura 2000;
- concorso nelle attività di polizia veterinaria;
- collaborazione nei servizi di soccorso alle persone in aree extraurbane;

Considerato che la convenzione in parola, della durata prevista di quattro anni, stabilisce un onere annuo riconosciuto mediante corrispettivo (articolo 6) quantificato in 535.000,00 complessivi, secondo il dettaglio indicato nell'allegato della convenzione medesima;

Considerato altresì che la convenzione in parola prevede ulteriori oneri (articolo 7) a carico del bilancio regionale, cui provvederà direttamente la Regione tramite i propri uffici amministrativi (oneri riguardanti tra l'altro la locazione e le spese di gestione delle sedi, gli automezzi di servizio, le assicurazioni del personale) stimabili in circa 1.000.000,00 euro/anno;

Atteso che i suddetti oneri di cui agli articoli 6 e 7 della convenzione allegata sono già riconosciuti ai sensi della convenzione vigente approvata con la richiamata deliberazione GR n. 5866/1983, fatta eccezione per le spese di assicurazione del personale del Corpo Forestale dello Stato stimabili in circa 29.000,00;

Atteso che ai suddetti oneri si farà fronte con i normali stanziamenti del bilancio regionale a partire dall'esercizio finanziario 2008;

Acquisiti, in ordine allo schema di convenzione allegata, i pertinenti pareri delle seguenti strutture, conservati agli atti del Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica:

- Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione (nota del 15/09/2007 n. 942);
- Dipartimento Ambiente (nota del 04/12/2007 n. 1977);
- Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica (nota del 29/11/2007 n. 2274);
- Dipartimento Pianificazione Territoriale, Settore Staff di Dipartimento e Affari Giuridici e Servizio Parchie Aree Protette (nota 12/11/2007 n. 3818);
- Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, Settore Amministrazione Generale (nota 30/10/2007 n. 13756);

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Protezione civile

#### DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa citati, lo schema di convenzione e relativo allegato, allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante, per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione Liguria nel quadriennio 2008-2011;
2. di autorizzare l'Assessore all'Agricoltura e Protezione civile Giancarlo Cassini alla sottoscrizione della convenzione in parola.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

(segue allegato)

## CONVENZIONE FRA LA REGIONE LIGURIA ED IL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ed in particolare l'art. 11, ultimo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;

Vista la legge 6 febbraio 2004 n. 36, ed in particolare l'art. 4 comma 1;

Visto il provvedimento 15 dicembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 9 del 12 gennaio 2006, riguardante l'approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello schema di accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Accordo rep. n. 2397), da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che la Regione Liguria per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e delle proprie funzioni indicati negli allegati alla presente convenzione intende avvalersi del Corpo forestale dello Stato;

Considerato altresì che, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni, la Regione Liguria ed il Corpo forestale dello Stato intendono collaborare per lo sviluppo socioeconomico nonché per la salvaguardia del territorio regionale, nell'interesse delle comunità locali, ed allo scopo intendono attivare di comune intesa strumenti, procedure ed iniziative per favorire un costante scambio di informazioni sulle materie oggetto della presente convenzione;

Tra la Regione Liguria, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ed il Corpo Forestale dello Stato, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 - (finalità)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra Regione Liguria (di seguito denominata "Regione") ed il Corpo forestale dello Stato (di seguito denominato C.F.S.), dipendente dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per l'affidamento al C.F.S. di compiti e funzioni propri della medesima Regione in base a quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia.
2. Sono fatte salve le funzioni di rilievo statale di cui all'art. 2 della legge n. 36 del 6 febbraio 2004.

#### Articolo 2 - (articolazione ed operatività del C.F.S. sul territorio ligure)

1. Il C.F.S. opera sul territorio regionale con propria unitaria ed autonoma struttura gerarchica e funzionale, attualmente articolata in:

##### a) Comando regionale.

E' ubicato nel capoluogo di regione ed è retto dal Comandante regionale che è nominato dal Capo del

Corpo forestale dello Stato. Dal Comando regionale dipendono gerarchicamente e funzionalmente i Comandi provinciali del C.F.S. e il Centro Operativo Antincendi Boschivi, mentre alle dirette dipendenze del Comando Regionale sono posti:

- la Centrale Operativa Regionale del C.F.S.;
- i Servizi C.I.T.E.S. territoriali di Genova e Imperia;
- il Nucleo Operativo C.I.T.E.S.;
- i Nuclei Cinofili.

**b) Centro Operativo Antincendi Boschivi**

E' ubicato nel capoluogo di regione ed è retto dal Capo Centro Operativo, nominato dal Capo del Corpo forestale dello Stato.

**c) Comandi provinciali del C.F.S.**

Sono ubicati in ciascun capoluogo di provincia e sono retti dai rispettivi Comandanti provinciali nominati direttamente dal Capo del Corpo forestale dello Stato.

Alle dipendenze dei Comandi provinciali del C.F.S. sono posti:

- i Comandi Stazione del C.F.S. le cui giurisdizioni ricadono nel territorio provinciale;
- le Unità Operative Territoriali presenti nelle rispettive province.

**d) Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente presso i Parchi Nazionali**

Trattasi di strutture dipendenti gerarchicamente dal Comando Regionale e funzionalmente dall'Ente parco.

Sono diretti dai rispettivi Coordinatori Territoriali nominati dal Capo del Corpo forestale dello Stato.

Alle dipendenze dei Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente sono posti i Comandi Stazione del C.F.S. le cui giurisdizioni ricadono nel territorio del Parco Nazionale di pertinenza.

2. Il personale appartenente al C.F.S. è in possesso di proprie qualifiche professionali, tecniche e di polizia, necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti e funzioni di competenza statale che costituiscono il servizio di istituto; la valenza di tali qualifiche viene riconosciuta anche ai fini dello svolgimento delle funzioni e compiti di competenza regionale di cui alla presente convenzione.

**Articolo 3 - (ambiti di impiego del C.F.S. per funzioni e compiti di competenza della Regione)**

1. Ferma restando l'attività espletata dal C.F.S. sulle materie di competenza regionale derivante dai propri compiti istituzionali e dalla normativa regionale vigente, al C.F.S., con la presente convenzione, sono affidati dalla Regione funzioni negli ambiti d'impiego definiti e specificati dall'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Nell'allegato A sono altresì indicati i requisiti minimi e le modalità applicative per l'esercizio delle medesime funzioni. La Regione può affidare al C.F.S. ulteriori competenze tra quelle indicate all'articolo 3 dell'accordo-quadro nazionale richiamato in premessa attraverso specifici accordi integrativi alla presente convenzione.
2. Il servizio che il C.F.S. espleta a seguito dell'affidamento dei compiti di cui al precedente comma, diventa a tutti gli effetti di competenza del CFS e costituisce servizio di istituto.
3. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni concernenti gli aspetti forestali ed ambientali, il C.F.S. fornisce altresì alla Regione, a supporto delle attività proprie di quest'ultima, la propria collaborazione nell'ambito del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.) sulla base di specifiche intese, i cui criteri, procedure e contenuti sono stabiliti tra la Regione e l'Ispettorato Generale del C.F.S.
4. In dipendenza delle attribuzioni e dei compiti elencati nell'allegato A e negli eventuali successivi accordi integrativi alla presente convenzione, il Comandante regionale ed i Comandanti provinciali del C.F.S. assumono, ciascuno per la sua competenza, diretta responsabilità nei confronti degli Organi Esecutivi della Regione.

5. I predetti Comandanti del C.F.S. assumono, ciascuno per le attività operative, tecniche, amministrative e contabili affidate, la veste di Responsabili del Procedimento ai sensi della normativa vigente, con facoltà di delega.
6. Su richiesta della Regione il C.F.S. partecipa, con proprio qualificato personale individuato dal Comandante regionale C.F.S., a commissioni, comitati, conferenze di Servizi e gruppi di lavoro regionali.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comandante regionale C.F.S. trasmette al Direttore regionale competente per i rapporti col C.F.S. una relazione sulle attività esercitate nell'anno precedente.

**Articolo 4 –(articolazione dei rapporti convenzionali e modalità di attuazione delle funzioni e compiti affidati al C.F.S. da parte della Regione)**

1. I rapporti convenzionali di cui al precedente articolo 1 avvengono ai seguenti livelli:

- a) *a livello generale*: i rapporti intercorrono tra il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o suo delegato;
- b) *a livello regionale*: i rapporti d'indirizzo intercorrono tra l'Assessore regionale competente in materia foreste e antincendio boschivo ed il Comandante Regionale C.F.S.; i rapporti di tipo operativo e tecnico generale intercorrono fra il Direttore regionale competente in materia foreste e antincendio boschivo, o il Dirigente da questi delegato, ed il Comandante regionale C.F.S. o suoi delegati;
- c) *a livello provinciale e per i territori ricadenti nelle competenze dei Parchi Nazionali*: i rapporti, riguardanti l'attività tecnica, amministrativa ed operativa, intercorrono direttamente tra il Comandante provinciale C.F.S. ed il Dirigente della Struttura regionale competente per materia.

2. Ai fini della verifica dell'esatto adempimento dei compiti affidati e di composizione bonaria delle divergenze operative e amministrative eventualmente sorte, è istituita una commissione paritetica. La commissione è formata da quattro persone:

- due componenti scelti dal Comandante regionale tra i dirigenti e i direttivi del C.F.S. in servizio in Liguria;
- il dirigente della struttura regionale del Dipartimento competente in materia di foreste e antincendio boschivo incaricata dei rapporti col C.F.S., o suo delegato;
- il dirigente regionale competente per la materia oggetto di verifica o suo delegato.

Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario della struttura regionale incaricata dei rapporti col C.F.S..

La commissione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta ritenuto necessario da una delle due parti. Nel caso in cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra il C.F.S. e la Regione non risolvibili dalla commissione, la questione sarà rimessa a livelli istituzionali. La commissione viene rinnovata ogni tre anni. Per il funzionamento della commissione è approvato apposito protocollo previa intesa a livello regionale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. L'attuazione delle funzioni e dei compiti affidati dalla Regione al C.F.S. con la presente convenzione e con gli eventuali successivi accordi integrativi avviene sulla base di linee guida e di eventuali procedure operative per specifici ambiti di dettaglio, concordate a livello regionale nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b).

**Articolo 5 (funzioni affidate al C.F.S. nell'ambito della materia forestazione e antincendio boschivo e protezione civile)**

1. Nell'ambito delle attività affidate dalla Regione al C.F.S. con la presente convenzione afferenti le materie di forestazione, antincendio boschivo e protezione civile, sono individuati i seguenti livelli funzionali:

- a) "servizio coordinamento uffici regionali delle foreste", affidato, in forza della presente convenzione, al Comandante regionale del C.F.S., con funzioni di indirizzo e di coordinamento;
  - b) ufficio regionale delle foreste (di seguito denominato u.r.f.), sito in ciascun capoluogo di provincia e affidato, in forza della presente convenzione, al Comandante provinciale del C.F.S. il quale gestisce tutta l'attività operativa, tecnico-forestale, amministrativa e contabile prevista dalle norme vigenti relativamente ai compiti convenzionali. L'u.r.f. della provincia nel cui ambito è incluso il territorio di un Parco Nazionale, si avvale, per lo svolgimento dei compiti convenzionali nel territorio del Parco, del relativo Coordinamento Territoriale per l'Ambiente;
  - c) presso il Centro Operativo Antincendi Boschivi (C.O.A.B.) è attivata e gestita dal C.F.S. con continuità operativa H 24 tutti i giorni dell'anno la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Liguria. Presso i Comandi provinciali hanno sede, gestite dal C.F.S., le strutture operative provinciali antincendio boschivo della Regione previste dalla normativa regionale in merito agli incendi boschivi e protezione civile. La responsabilità operativa ed organizzativa della S.O.U.P. e delle strutture operative provinciali dell'antincendio boschivo (A.I.B.) è in capo ai rispettivi Comandanti regionale e provinciali del C.F.S.. Rispetto all'attuale collocazione, la sede del C.O.A.B. e della S.O.U.P. può essere, d'intesa tra le parti, collocata presso altre strutture regionali, in funzione della razionalizzazione dei costi operativi e della più efficace gestione delle funzioni attribuite ai sensi della presente convenzione.
2. Presso le strutture regionali di cui alla lettere a), b) e c), del comma 1 - e, per la cura delle foreste demaniali regionali, anche al di fuori di dette strutture - può operare personale della Regione nel rispetto delle norme contrattuali regionali nonché delle disposizioni interne del personale stesso. Le attività lavorative di competenza del suddetto personale regionale sono correlate al livello funzionale di appartenenza del personale medesimo e vengono individuate, insieme alla sede di servizio e alle modalità di gestione del personale (obiettivi, valutazione, orario di lavoro, ferie, assenze, lavoro straordinario, trasferte, etc.), nell'ambito delle rispettive competenze del Direttore del Dipartimento - Dirigente della struttura regionale competenti in materia di foreste e antincendio boschivo d'intesa con il Comandante regionale del C.F.S. o suo delegato, sentito il Comandante provinciale.
  3. Le parti danno atto che, nei confronti del personale regionale operante ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono di competenza del C.F.S. gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 626/1994 relativi al servizio di prevenzione e protezione dai rischi riferiti alle strutture in cui opera il C.F.S.; restano in capo alla Regione, in quanto titolare del rapporto di lavoro, gli adempimenti connessi alla Sorveglianza sanitaria dei dipendenti.

#### **Articolo 6- (oneri convenzionali riconosciuti mediante corrispettivo)**

1. A fronte delle funzioni esercitate dal C.F.S. ai sensi della presente convenzione, elencate nell'allegato A, e degli accordi integrativi, la Regione riconosce al C.F.S. le spese per carburanti, spese generali, manutenzione attrezzature, manutenzione automezzi, missioni, straordinari, buoni pasto e quant'altro necessario per il personale C.F.S., ivi compresa l'indennità da corrispondere per la disponibilità del funzionario di turno (reperibile o in servizio) per la SOUP, quantificate nell'allegato A.
2. I fondi annualmente assegnati dalla Regione al C.F.S. per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e degli eventuali successivi accordi integrativi, vengono impiegati in conformità al piano finanziario proposto alla Regione entro il 30 settembre dell'anno precedente, nel quale sono indicate le assegnazioni per singola tipologia di spesa. Nel piano finanziario viene definita annualmente la ripartizione delle risorse disponibili tra Comando regionale e Comandi provinciali. Il piano finanziario definitivo è approvato dalla Regione in relazione alle disponibilità di bilancio. Il piano finanziario potrà essere adeguato nel corso dell'anno, previo accordo tra le parti, per la diversa distribuzione dei fondi medesimi fra le tipologie di spesa di cui sopra.
3. Per la definizione degli oneri di cui al comma 1 riconosciuti dalla Regione a fronte dell'impiego di

personale C.F.S. per i servizi derivanti dalla presente convenzione si tiene conto dei seguenti oneri accessori, come di seguito determinati:

- a) i buoni mensa dell'importo pari a quello previsto per i dipendenti regionali;
  - b) i compensi per il lavoro straordinario, le indennità per missioni, nonché gli eventuali oneri accessori, per lo svolgimento del servizio di istituto di cui all'articolo 3, comma 2, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il personale del C.F.S. e di pari importo rispetto agli oneri e ai corrispondenti compensi per il lavoro straordinario prestato per lo svolgimento del servizio di istituto di cui all'articolo 2, comma 2.
  - c) una specifica indennità per il funzionario di turno ed il suo collaboratore, entrambi dedicati alla S.O.U.P., per la disponibilità al di fuori dell'orario di lavoro giornaliero; per le spese inerenti il funzionario di turno alla S.O.U.P ed il suo collaboratore (indennità, eventuali spese di straordinario e di missione) è stanziata una specifica voce nell'ambito del piano finanziario.
4. Il C.F.S. provvede direttamente alla fornitura degli oneri accessori di cui al precedente comma curando direttamente anche gli aspetti fiscali, assistenziali e contributivi da essi derivanti.
  5. La Regione, tenuto conto del piano finanziario, accredita direttamente al Comando regionale e ai Comandi provinciali del C.F.S., con la massima tempestività possibile, i fondi necessari a sostenere dal punto di vista logistico il servizio di istituto del C.F.S. per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti convenzionali.
  6. Per la gestione dei fondi assegnati il Comandante regionale ed i Comandanti provinciali del C.F.S. assumono la qualifica di Funzionari Delegati regionali e di dipendenti delegati alla gestione dei servizi di economato - ovvero propongono alla struttura regionale competente il funzionario incaricato - con obbligo di tenuta delle relative scritture contabili ed inventariali e di rendicontazione secondo le norme patrimoniali e contabili regionali.

#### **Articolo 7 - (altri oneri convenzionali)**

1. Oltre agli oneri di cui al precedente articolo 6, la Regione provvede tramite i propri uffici amministrativi a reperire ed acquisire in locazione o ad altro titolo gli spazi necessari per le sedi del Comando regionale, dei Comandi Provinciali e del C.O.A.B., comprese le eventuali relative pertinenze, sostenendo direttamente gli oneri finanziari posti a carico del conduttore dai relativi contratti in rapporto all'utilizzo delle sedi per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, ivi comprese le spese per diverse utenze. Qualora le sedi siano messe a disposizione dallo Stato, la Regione provvede con fondi propri al pagamento delle spese poste a carico del conduttore dalla normativa vigente in materia di locazione, fatta eccezione per l'eventuale canone, nonché a quelli relativi all'adeguamento alle norme di sicurezza non spettanti alla proprietà. Le sedi messe a disposizione dalla Regione saranno dimensionate in misura idonea, secondo i parametri adottati per le sedi regionali, allo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione, garantendo l'autonomia operativa per lo svolgimento delle funzioni statali.
2. Presso le sedi del Comando regionale, dei Comandi provinciali e del C.O.A.B., in presenza di spazi sufficienti, possono essere allocati, senza pregiudizio per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, comandi, uffici, servizi, foresterie ecc. in conformità con l'assetto organizzativo del C.F.S..
3. L'eventuale trasferimento delle sedi del C.F.S. oggetto della presente convenzione, dovrà essere preventivamente concordato tra le parti ed autorizzato dal Dirigente della Struttura regionale competente.
4. Oltre agli oneri di cui al precedente articolo 6, la Regione provvede altresì al pagamento della copertura assicurativa e della tassa di proprietà degli automezzi assegnati direttamente al C.F.S. qualora questi siano in carico tra i beni mobili dell'Ente Regione e non siano targati con targa C.F.S..
5. La Regione si impegna ad effettuare acquisti di attrezzature, di automezzi di servizio e mezzi ope-

rativi nei limiti delle proprie previsioni di bilancio e su richiesta motivata del C.F.S., da assegnare direttamente al "servizio coordinamento uffici regionali forestali" per la loro distribuzione ai reparti C.F.S..

6. La Regione assicura al Comando Regionale e ai Comandi provinciali del C.F.S. l'accesso alla propria rete informatica, sostenendone i costi relativi, nonché alle reti radio regionali per i servizi necessari allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. L'accesso alle reti radio regionali sarà garantito anche ai reparti C.F.S. dipendenti.
7. In caso di eventi straordinari che comportino oneri aggiuntivi che vanno oltre a quelli stabiliti dalla presente convenzione, possono essere concordate tra le parti eventuali integrazioni al Piano Finanziario di cui all'articolo 6, comma 2. La Regione può altresì assegnare ulteriori risorse al C.F.S. in relazione alla partecipazione a specifici programmi comunitari, nazionali e regionali.
8. Al di fuori degli oneri finanziari individuati nell'articolo 6, comma 1, la Regione, in accordo con il C.F.S., può organizzare appositi corsi e stage, anche a carattere residenziale, per il personale del C.F.S. al fine di promuoverne la formazione e l'aggiornamento tecnico ed amministrativo nelle materie oggetto delle attività convenzionali.
9. La Regione, in accordo con il C.F.S., promuove altresì la partecipazione del personale C.F.S. a convegni, corsi, seminari e stage inerenti le materie oggetto della presente convenzione.
10. Le spese inerenti l'espletamento, la partecipazione e la frequenza alle iniziative di cui ai commi 6) e 7), ivi compreso l'eventuale compenso di docenti ed il materiale didattico, sono assunte direttamente dalla Regione.
11. La Regione estende ai Comandanti regionale e provinciali del C.F.S., responsabili dello svolgimento delle singole attività e degli eventuali danni cagionati a terzi in conseguenza delle attività predette, nonché agli altri Funzionari dei ruoli direttivi del C.F.S. operanti nel Comando regionale, nei Comandi provinciali e nel C.O.A.B., al personale del CFS addetto al C.O.A.B. e ai Centri Operativi Provinciali, la copertura assicurativa della responsabilità civile, nelle forme previste per i dipendenti regionali.  
La Regione estende ai Comandanti regionale e provinciali del C.F.S. il patrocinio legale nelle forme previste per i Dirigenti regionali.
12. A tutto il personale del C.F.S. impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, la Regione riconosce specifica assicurazione infortuni/morte connessa ai rischi derivante dalle attività stesse, nonché specifica assicurazione per responsabilità civile verso terzi<sup>1</sup> e tutela legale.
13. Il numero del personale C.F.S. di cui ai commi 9) e 10) che dovrà essere contemporaneamente assicurato e le caratteristiche delle coperture assicurative verranno individuate all'atto della presentazione del piano finanziario di cui all'articolo 6), comma 1. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà essere adeguata alle attività ed alle responsabilità che la convenzione comporta per il personale C.F.S. (responsabile S.O.U.P., responsabile Direzione Provinciale AIB, direttore delle operazioni di spegnimento, ecc.).
14. Per le attività oggetto di convenzione, in particolare per garantire le comunicazioni con l'intera struttura AIB e P.C. regionale, la Regione fornisce servizi di telefonia mobile della rete aziendale regionale. La Regione può altresì fornire prodotti e servizi informatici e cartografici necessari per lo svolgimento delle funzioni affidate ai sensi della presente convenzione. I prodotti ed i servizi di cui al presente comma sono forniti al C.F.S. secondo appositi piani concordati tra il Comando regionale del C.F.S. e le strutture regionali interessate.
15. Per la gestione delle foreste demaniali regionali, la Regione eroga apposito stanziamento annuale approvato con legge di bilancio al Comando regionale del C.F.S., sentito il C.F.S..

---

<sup>1</sup>Cfr D.D.L.R. in materia di protezione civile e antincendio boschivo – art.15

16. A fronte delle specifiche funzioni svolte dal C.F.S. in materia di sanità ed ambiente, la Regione riconosce al C.F.S. gli oneri convenzionali specifici indicati nell'allegato A

#### **Articolo 8 (Dotazioni organiche del C.F.S.)**

1. Il C.F.S. autorizza l'impiego del proprio personale e risorse strumentali anche per lo svolgimento del servizio di istituto di cui all'articolo 3, comma 2 ed assicura la disponibilità di reparti periferici e di un organico complessivo, razionalmente distribuito secondo il principio di una omogenea copertura del territorio regionale, commisurati agli impegni assunti. In ogni caso il C.F.S. si impegna a raggiungere entro 3 anni dalla firma della presente convenzione e a mantenere nella Regione Liguria un organico minimo complessivo di 380 unità, di cui almeno un Dirigente Superiore diretto responsabile del Servizio coordinamento uffici regionali delle foreste, cinque Primi dirigenti (tra cui i 4 responsabili degli u.r.f.), dieci funzionari per espletare i compiti derivanti dalla convenzione ivi compresa la supervisione della S.O.U.P.. Nel suddetto organico di 380 unità sono ricompresi gli elementi previsti dal D.P.C.M. 5 luglio 2002 per le sedi del C.F.S. nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre.
2. Nel caso in cui il C.F.S. non possa mantenere l'impegno assunto ai sensi del comma 1), si applica, a partire dalla scadenza del terzo anno posto come limite per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma precedente, in ragione dei conseguenti minori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni attribuite con la presente convenzione, una riduzione delle risorse finanziarie attribuite al C.F.S. ai sensi dell'articolo 6 per spese generali, carburanti e buoni pasto, da calcolarsi in misura proporzionale alla riduzione di personale in servizio effettivo.

#### **Articolo 9 (comunicazione)**

1. Allo scopo di favorire un costante scambio di informazioni sulle materie oggetto della presente convenzione, la Regione Liguria ed il C.F.S. intendono attivare strumenti, procedure ed iniziative che saranno concordati a livello regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
2. Per lo studio e la definizione dei suddetti strumenti, procedure ed iniziative, viene costituito un gruppo di lavoro permanente costituito con gli stessi criteri della commissione paritetica di cui all'art. 4 comma 2 della presente convenzione.

#### **Articolo 10 - (norme finali, validità e durata della convenzione)**

1. La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della stipula ed ha durata quadriennale a decorrere dalla sua entrata in vigore. Alla sua scadenza la stessa potrà essere rinnovata, adeguata in relazione alle esigenze delle parti ed all'eventuale nuovo quadro normativo. Gli effetti economici di cui agli articoli 6 e 7 decorrono a partire dall'entrata in vigore del bilancio regionale per l'esercizio 2008.
2. Qualora entri in vigore eventuale nuova normativa statale che modifichi radicalmente la tenuta dei rapporti convenzionali fra il C.F.S. e le Regioni, la presente convenzione viene a cessare di valore il trentesimo giorno dalla notifica fra le parti della subentrata esigenza di revisione.
3. L'attribuzione al C.F.S. dei compiti convenzionali cessa, limitatamente ai medesimi compiti, nel caso in cui la titolarità delle relative funzioni venga trasferita dalla Regione ad altri Enti.
4. L'impiego del C.F.S. per operatività e materie non previste, che esulano dagli ambiti di cui alla presente convenzione, potrà essere all'occorrenza concordato tra l'Assessore regionale di riferimento ed il Comandante Regionale del C.F.S., previamente autorizzato da parte del Capo del C.F.S..

**ALLEGATO A ALLA CONVENZIONE REGIONE LIGURIA-CFS**

**ONERI CONVENZIONALI RICONOSCIUTI MEDIANTE CORRISPETTIVO SULLA BASE DI UN PIANO FINANZIARIO ANNUALE (ART. 6 DELLA CONVENZIONE)**

<b>Tipologia di oneri</b>	<b>Riferimenti al bilancio regionale (Capitolo)</b>	<b>Importi (€)</b>
Spese generali	381	170.000,00
Carburanti	325	130.000,00
Buoni pasto	460	110.000,00
Oneri accessori per il personale e Spese funzionali SOUP	510	95.000,00
Spese di manutenzione automezzi e attrezzature	2315	30.000,00
<b>Totale</b>		<b>535.000,00</b>

**La suddetta ripartizione dell'onere complessivo di € 535.000,00 costituisce indicazione di massima. La ripartizione effettiva è demandata al Piano finanziario annuale di cui all'articolo 6 della convenzione.**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E PROTEZIONE CIVILE**

FUNZIONI PREVISTE DALL'ACCORDO QUADRO STATO-REGIONI (riferimento art. 3 )	FUNZIONI OGGETTO DELLA CONVENZIONE REGIONE LIGURIA - CFS	REQUISITI MINIMI E MODALITA' APPLICATIVE
<p><b>Punto a)</b> collaborazione alla programmazione e coordinamento nella lotta attiva agli incendi boschivi così come previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, lettera h) della legge n. 353/2000 nonché direzione delle operazioni di spegnimento.</p>	<p><b>1- COORDINAMENTO DEL SERVIZIO REGIONALE Antincendio Boschivo (AIB)</b></p> <p>a) Gestione della Sala Operativa Unificata Permanente S.O.U.P. in attività h 24 per tutti i giorni dell'anno presso il C.O.A.B. del C.F.S., compresa la gestione del numero verde regionale antincendio boschivo.</p> <p>b) Gestione delle Direzioni Provinciali Antincendio Boschivo, dipendenti dai Comandi Provinciali per i territori di rispettiva competenza, che in corso di evento, assicurano la direzione delle operazioni di spegnimento e provvedono, anche in concorso con altri soggetti, alle operazioni di spegnimento per il superamento delle emergenze. Più in generale, organizzano sul territorio, in collaborazione con i Centri Intercomunali Organizzati ovvero con i Comitati Intercomunali Organizzati, la struttura operativa AIB per la prevenzione e la lotta attiva. Attivano e coordinano il Volontariato AIB e si rapportano operativamente con i VVF, la Provincia, la Prefettura, i Comuni, ecc. secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, da procedure e/o protocolli d'intesa.</p> <p>c) Supporto qualificato al funzionamento ed all'affinamento del sistema regionale di previsione incendi (S.P.I.R.L.)</p> <p>d) Pianificazione, organizzazione, attivazione, coordinamento territoriale a livello provinciale, mediante l'utilizzo dei dati di previsione SPIRL e di ogni altra informazione utile, delle attività di prevenzione (pattugliamento) svolte con l'impiego del Volontariato AIB e di Protezione Civile.</p> <p>e) Emanazione, sospensione e ritiro delle disposizioni periodiche relative alle condizioni territoriali di grave pericolosità per gli incendi boschivi (c.d. "Stato</p>	<p><b>a1)</b> Presso il C.O.A.B. del C.F.S., dove ha sede la SOUP della Regione, è assegnato il personale forestale che assicura l'espletamento delle funzioni di coordinamento previste dalla vigente normativa regionale con turni H24 per tutti i giorni dell'anno. Il CFS assicura altresì la disponibilità di un funzionario e di un collaboratore (in servizio o in disponibilità), per l'espletamento delle funzioni attribuite alla SOUP della Regione dalla vigente normativa regionale, da procedure operative e protocolli d'intesa nei seguenti periodi: durante la campagna invernale (dal 1</p>

<p>di Grave Pericolosità").</p> <p>f) Monitoraggio delle necessità territoriali e supporto decisionale agli enti delegati per la programmazione degli interventi e delle opere di prevenzione volta alla mitigazione del rischio.</p> <p>g) Concorso qualificato nella redazione e nell'attuazione di programmi di prevenzione indiretta in collaborazione con la Regione, con i suoi enti strumentali e con le Autorità scolastiche.</p> <p>h) Organizzazione della rimodulazione e degli adattamenti periodici del sistema regionale AIB alle esigenze delle diverse campagne stagionali.</p> <p>i) Collaborazione alle proposte e decisioni per le scelte di schieramento dei mezzi aerei AIB negli aeroporti, aviosuperfici ed elisuperfici della Liguria.</p> <p>j) Direzione congiunta, con i corrispondenti incaricati degli altri enti e Corpi, delle operazioni di spegnimento di incendi di interfaccia sulla base di apposite procedure regionali.</p> <p>k) Gestione, inclusa l'aereocoperazione, in collaborazione con i corrispondenti incaricati, degli incendi transfrontalieri con la Francia.</p> <p>l) Gestione, degli incendi che interessano le regioni confinanti con la Liguria in collaborazione con le strutture antincendio boschivo delle rispettive regioni.</p> <p>m) Gestione operativa e concorso alla gestione amministrativa del personale, anche appartenente al Volontariato, di altre regioni inviato in supporto al Servizio regionale AIB.</p> <p>n) Gestione operativa dei mezzi aerei della Regione Liguria.</p> <p>o) Gestione operativa della rete radio regionale AIB e Protezione Civile e relativo supporto logistico.</p> <p>p) Collaborazione alla gestione amministrativa del volontariato impiegato nelle operazioni AIB fino ad esaurimento degli effetti della vigente disciplina regionale.</p> <p>q) Partecipazione qualificata alla struttura regionale logistico-organizzativa AIB nell'ambito di enti e dei Centri Intercomunali Operativi (C.I.O.); coordinamento delle iniziative a livello provinciale e regionale.</p> <p>r) Coordinamento, sulla base di apposite procedure regionali, delle attività addestrative AIB in collaborazione con gli enti e Centri Intercomunali Operativi (C.I.O.)</p> <p>s) Concorso qualificato nella pianificazione regionale AIB e nella redazione di</p>	<p>dicembre al 31 marzo) ed in quella estiva (dal 1 giugno al 30 settembre); al di fuori di tali periodi il funzionario viene messo a disposizione della SOUP in caso di emergenze in corso.</p> <p><b>b1)</b> La direzione delle operazioni di spegnimento viene assunta dal più in alto in grado del C.F.S. presente sul posto dell'incendio, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa regionale e dal Piano regionale AIB. In ogni caso la direzione delle operazioni di spegnimento sarà adeguata alla intensità, dimensione e pericolosità dell'incendio boschivo con particolare riferimento all'incendio di interfaccia.</p>
---	---

	<p>procedure operative e linee-guida per la gestione degli eventi.</p> <p>t) Consulenza e supporto tecnico-operativo in materia di servizi, sistemi, dispositivi, mezzi ed attrezzature AIB e relativi capitolati tecnici</p> <p>u) Rilievo e studio delle cause determinanti e dei fattori predisponenti gli incendi, con trasferimento alla Regione dei relativi dati statistici.</p> <p>v) Partecipazione qualificata a progetti interregionali di analisi delle procedure e delle problematiche AIB.</p>	
<p><b>Punto b)</b>          organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale per le attività di prevenzione, e coordinamento dell'attività AIB con riferimento anche al concorso nella lotta agli incendi</p>	<p><b>2 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE AIB</b></p> <p>a) Collaborazione nel coordinamento delle attività volte alla individuazione delle esigenze formative sul territorio, in collaborazione con i relativi Enti deputati alla formazione degli operatori AIB.</p> <p>b) Concorso qualificato nella redazione dei programmi regionali ed interregionali di formazione AIB di I° livello, di II° livello, di specializzazione e per formatori.</p> <p>c) Supporto tecnico logistico alle attività addestrative connesse ai corsi di cui al punto b).</p> <p>d) Redazione di testi e supporti didattici per la formazione AIB.</p> <p>e) Partecipazione con personale qualificato a corsi regionali o interregionali di qualificazione per formatori AIB.</p>	
<p><b>Punto c)</b>          perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della legge 353/2000, in termini di supporto ai comuni nella identificazione delle aree percorse dal fuoco, anche utilizzando tecnologia innovativa messa a disposizione</p>	<p><b>3 - INDIVIDUAZIONE PERIMETRAZIONE E MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI PERCORSE DAL FUOCO (a supporto degli Enti Locali e degli Uffici Regionali e Provinciali)</b></p> <p>a) Individuazione e comunicazione delle zone percorse dal fuoco.</p> <p>b) Perimetrazione, anche utilizzando tecnologia innovativa messa a disposizione dalla Regione, e comunicazione delle relative superfici percorse dal fuoco.</p> <p>c) Rilievo e stima dei danni forestali</p> <p>d) Realizzazione di un apposito tematismo relativo alle aree percorse dal fuoco (R.A.P.F.) utilizzando il Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.); sua alimentazione periodica per mettere a disposizione i dati necessari ai fini</p>	

<p>dalla Regione (rilevamenti con GPS, aerei, ecc ....)</p>	<p>delle valutazioni di carattere pianificatorio in materia agricola, forestale, venatoria, di antincendio boschivo e di protezione civile.</p> <p>e) Partecipazione qualificata a progetti interregionali di analisi delle problematiche relative alla rilevazione di aree percorse dal fuoco.</p>
<p>Punto e) attività di vigilanza e controllo in materia di foreste, caccia, pesca e patrimonio agro-silvo pastorale previste da leggi regionali</p>	<p><b>4 - COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DI ATTIVITA' DI CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO NONCHÉ DI VIGILANZA, IN APPLICAZIONE DELLE SPECIFICHE NORME REGIONALI IN MATERIA DI FORESTE, E DI TUTELA DEL PATRIMONIO AGRO-SILVO PASTORALE</b></p> <p>a) Gestione degli Uffici Reg.ii delle Foreste ai sensi della legge forestale ligure e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.</p> <p>b) Collaborazione con la Regione per la definizione di normativa, programmazione e linee guida in campo forestale, con riferimento sia ai prodotti legnosi sia ai prodotti secondari del bosco</p> <p>c) Supporto agli Enti delegati e agli altri Enti Locali per la pianificazione e la progettazione in campo forestale, ivi compresi gli interventi di ricostituzione forestale su aree degradate a seguito del passaggio del fuoco e gli aspetti relativi alle sistemazioni idraulico-forestali in zone soggette a dissesto idrogeologico, nonché relativa azione di vigilanza e controllo.</p> <p>d) Monitoraggio, segnalazione, concorso alla valutazione, vigilanza e collaborazione alla tutela degli alberi monumentali.</p> <p>e) Consulenza e supporto tecnico-operativo in materia di controlli sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea (Regolamenti, Direttive ecc.) in materia agro-silvo pastorale recepite da leggi regionali.</p> <p><b>5 - CONCORSO ALLA VIGILANZA E AL CONTROLLO NONCHÉ AL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA E DELLA PESCA D'ACQUA DOLCE</b></p> <p>a) Collaborazione qualificata, anche nell'ambito degli organi collegiali consultivi della Regione e degli Enti locali, agli indirizzi gestionali in materia faunistico-venatoria; sorveglianza, su richiesta dell'Ente preposto, nella gestione degli abbattimenti selettivi.</p>

	<p>b) Rilievo, segnalazione e concorso nel controllo della gestione di particolari situazioni di emergenza connesse alla fauna selvatica.</p> <p>c) Collaborazione qualificata, anche nell'ambito degli organi collegiali consultivi della Regione e degli Enti locali, agli indirizzi programmatici e gestionali in materia di Centri di raccolta e recupero della fauna selvatica.</p> <p>d) Concorso, sulla base di apposite procedure regionali, nel soccorso di fauna selvatica ferita o in difficoltà.</p> <p>e) Concorso qualificato, anche nell'ambito degli organi collegiali consultivi della Regione e degli Enti locali, agli indirizzi gestionali in materia di pesca in acqua dolce.</p> <p>f) Partecipazione qualificata a progetti interregionali di analisi delle problematiche venatorie e della pesca in acqua dolce.</p> <p>g) Concorso al monitoraggio ed allo studio dei fenomeni legati alla fauna selvatica, all'attività venatoria ed alla pesca in acqua dolce, ivi compresi i censimenti, le segnalazioni di danni ai boschi, con trasferimento alla Regione dei relativi dati statistici.</p>
<p><b>Punto f)</b> attività di monitoraggio e di rilevazione statistiche in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale</p>	<p><b>6- MONITORAGGIO E DI RILEVAZIONE STATISTICHE IN MATERIA DI FORESTE E DI PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE</b></p> <p>a) Supporto qualificato alla progettazione, realizzazione e valutazione di rilievi e censimenti silvo-pastorali per la realizzazione di cartografia, tipi ed inventari, anche attraverso la realizzazione di appositi tematismi su GIS.</p> <p>b) Rilevazioni ISTAT per le attività forestali, il mercato del legno e prodotti forestali, le produzioni forestali e gli incendi boschivi.</p> <p>c) Monitoraggio e concorso allo studio dei fenomeni forestali, ivi compresi quelli fitopatologici e le avversità</p>
<p><b>Punto i)</b> adempimenti connessi all'attuazione della direttiva CEE/105/99 nel rispetto del decreto</p>	<p><b>7- COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE FORESTALI REGIONALI</b></p> <p>a) Individuazione e monitoraggio, in concorso con gli altri Enti incaricati, di boschi e popolamenti vegetali in grado di fornire materiale di riproduzione e</p>

<p>legislativo n. 386/2003, riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione</p>	<p>di propagazione agamica di interesse regionale, al fine di costituire eventualmente il "libro regionale dei boschi e degli arboreti da seme" ed il "registro regionale del materiale forestale di moltiplicazione".</p> <p>b) Supporto istruttorio alla certificazione della provenienza del materiale forestale di propagazione</p> <p>c) Collaborazione qualificata alla individuazione e redazione dei criteri di formazione, coordinamento e verifica di efficacia delle attività di produzione e diffusione regionale di materiale arboreo ed arbustivo di propagazione autoctono certificato, anche con partecipazione ad eventuali Commissioni tecniche regionali.</p> <p>d) Controllo del materiale di propagazione impiegato negli impianti di alberi ed arbusti produttivi, protettivi e di riqualificazione ambientale, con particolare riguardo a quelli finanziati con fondi pubblici, esclusi parchi, giardini, arredi urbani.</p>	
<p>Punto j) Attuazione di progetti di cooperazione internazionale nel settore forestale finanziati dalla Regione e/o da specifici regolamenti comunitari</p>	<p><b>8- COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA FORESTALE</b></p> <p>a) Collaborazione alla attuazione di progetti attivati dall'Unione europea ovvero di cooperazione internazionale in materia forestale per conto della Regione Liguria.</p> <p>b) Collaborazione per l'organizzazione e la gestione di interventi fitosanitari transfrontalieri con la Francia.</p>	
<p>Punto h) attività di promozione, educazione, divulgazione nelle materie dell'ambiente naturale e forestale, con particolare riguardo alle aree protette regionali e al demanio forestale della Regione</p>	<p><b>9 – CONCORSO ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DEL VALORE DELLE RISORSE NATURALI DEL TERRITORIO REGIONALE</b></p> <p>a) Gestione delle foreste del patrimonio regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 4/99; pianificazione naturalistica e gestione ai fini della valorizzazione e dell'utilizzo multifunzione delle risorse forestali e degli eventuali SIC e ZPS in esse compresi.</p> <p>b) Collaborazione allo svolgimento di attività di ricerca naturalistica nell'ambito delle foreste di proprietà della Regione Liguria.</p> <p>c) Svolgimento, in collaborazione con la Regione e gli enti locali, di attività</p>	<p>Il C.F.S. provvede alla rendicontazione delle entrate riguardanti la foreste regionali</p>

<p>Punto k) collaborazione nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale</p>	<p>di formazione professionale forestale rivolta agli operatori del settore.</p> <p>d) Svolgimento, in collaborazione con la Regione e gli enti locali, di campagne di educazione ambientale nelle scuole in collaborazione con le Autorità scolastiche con riferimento alle Foreste Demaniali Regionali .</p> <p><b>10 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, DELLE AREE PROTETTE, E DELLE FORESTE DI PROPRIETA' DELLA REGIONE LIGURIA</b></p> <p>a) Collaborazione in attività di ricerca e collaborazione con la Regione anche in progetti interregionali e internazionali per lo studio dell'ambiente naturale e forestale ligure.</p>
<p>Punto k) collaborazione nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale</p>	<p><b>11- SUPPORTO ALLA STRUTTURA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE NEL COORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (P.C.).</b></p> <p>a) Collaborazione qualificata alla gestione di emergenze regionali o sub-regionali di protezione civile mediante la Sala Operativa Regionale AIB (C.O.R., S.O.U.P.) presso il C.O.A.B. del CFS e le Direzioni Provinciali per l'Emergenza AIB in integrazione, anche tecnologica, con la Sala Operativa Regionale dedicata di P.C. (S.O.R.), e le pattuglie sul territorio.</p> <p>b) Supporto tecnico-operativo per i compiti di competenza regionale alle attività degli altri enti e Corpi preposti, con particolare riguardo alle attività complementari al primo intervento (soccorso tecnico urgente) del C.N.VV.F. mediante il coordinamento operativo delle pattuglie C.F.S. con le squadre di intervento del Volontariato di P.C.</p> <p>c) Collaborazione qualificata al monitoraggio territoriale ed al controllo di attività antropiche a rischio in occasione di allerte meteo-idrologiche, di piene in atto, di precipitazioni nevose intense, di rischio valanghe, frane, terremoti, disastri industriali e altri rischi naturali o antropici. Trasferimento in tempo reale alla S.O.R. dei dati raccolti dagli osservatori sul territorio.</p> <p>d) Collaborazione alle attività del Nucleo di Valutazione e Supporto della Protezione Civile Regionale, anche con la partecipazione di proprio personale e la disponibilità di mezzi terrestri o aerei.</p>

	<p>e) Collaborazione agli enti preposti, su formale incarico della Regione, per il censimento, il rilevamento ed la stima di danni da eventi calamitosi e catastrofici</p> <p>f) Collaborazione con eventuale partecipazione alla Colonna Mobile Regionale e sue articolazioni provinciali per l'intervento in occasione di interventi di P.C. di interesse nazionale e regionale</p> <p>g) Monitoraggio territoriale a fini di prevenzione generale di P.C. ai sensi dell' Art. 24 c. 1 lett. b) L. R. 9/2000, e integrazione, anche tecnologica, delle proprie reti di monitoraggio con quelle della Struttura regionale di P.C.</p> <p>h) Partecipazione qualificata a Commissioni e Comitati tecnici di P.C. di livello regionale, provinciale, comprensoriale. In rappresentanza della Regione.</p> <p>i) Concorso qualificato nella redazione di procedure operative e linee-guida per la gestione degli eventi di P.C. e di soccorso.</p>
--	--

**DIPARTIMENTO AMBIENTE****Oneri convenzionali specifici**

La Regione garantisce al Comando Regionale e ai Comandi provinciali del C.F.S. la fornitura del materiale regionale inerente la Rete Natura 2000 (banche dati informative regionali Rete Natura 2000, cartografia dei siti S.I.C. e le Z.P.S., pubblicazioni sulla Rete Natura 2000) disponibile, al fine dello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. La Regione organizza specifici corsi di formazione ed aggiornamento sulla Rete Natura 2000 per il personale CFS.

FUNZIONI PREVISTE DALL'ACCORDO QUADRO STATO-REGIONI (riferimento art. 3 )	FUNZIONI OGGETTO DELLA CONVENZIONE REGIONE LIGURIA - CFS	REQUISITI MINIMI E MODALITA' APPLICATIVE
<p><b>Punto d)</b> sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza regionale e dei parchi urbani di maggiore pregio naturalistico</p>	<p><b>12 - MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DELL'AMBIENTE NATURALE REGIONALE</b></p> <p>a) Collaborazione nella realizzazione del monitoraggio dello stato di conservazione di specie ed habitat dei siti della Rete Natura 2000</p> <p>b) Concorso qualificato nella identificazione e/o nella valutazione dei punti, delle zone e degli aspetti di maggiore pregio naturalistico nell'ambito del territorio regionale, ivi compresa la partecipazione a Commissioni tecnico-scientifiche regionali.</p> <p>c) Eventuale supporto agli Enti preposti alla valutazione di incidenza per attività e interventi in materia agro-silvo-pastorale</p> <p>d) Consulenza qualificata alla Regione od ai suoi enti strumentali ed emissione di eventuali pareri, sulla gestione e pianificazione di S.I.C. e le Z.P.S delle aree naturali protette di rilevanza regionale, dei punti, delle zone, ivi compresi i parchi urbani, di maggiore pregio naturalistico.</p> <p>e) Concorso qualificato nell'esame di progetti ed attività di recupero ambientale di cave e discariche.</p> <p>f) Collaborazione qualificata in fase di istruttoria nella redazione di normativa regionale e di linee guida, in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aree protette regionali, SIC, ZPS, habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche con</li> </ul>	

<p>Punto h) attività di promozione, educazione, divulgazione nelle materie dell'ambiente naturale e forestale, con particolare riguardo alle aree protette regionali e al demanio forestale della Regione</p>	<p>riferimento art. 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flora spontanea e vegetazione (cfr. L.R. 9/84);</li> <li>- Luoghi di nidificazione dell'avifauna selvatica;</li> <li>- Fauna minore (c.f.r. L.R. 4/92);</li> </ul> <p>g) Attività di docenza e collaborazione alla redazione di testi e supporti didattici per la formazione in materia di gestione e sorveglianza delle aree di interesse naturalistico.</p>	
	<p><b>13 - CONCORSO ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DEL VALORE DELLE RISORSE NATURALI DEL TERRITORIO REGIONALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e) Concorso qualificato nella redazione della programmazione e della pianificazione delle attività di promozione e divulgazione ambientale.</li> <li>f) Partecipazione qualificata a progetti interregionali e internazionali di analisi delle problematiche di promozione e divulgazione ambientale.</li> <li>g) Concorso nella pianificazione naturalistica e gestione a fini didattici di una o più foreste di proprietà della Regione Liguria per provincia e degli eventuali SIC e ZPS in esse compresi.</li> <li>h) Collaborazione allo svolgimento di attività di ricerca naturalistica nell'ambito delle foreste di proprietà della Regione Liguria.</li> <li>i) Svolgimento, in collaborazione con la Regione e gli enti locali, di attività di formazione professionale forestale e ambientale rivolta agli operatori del settore.</li> <li>j) Svolgimento, in collaborazione con la Regione e gli enti locali, di campagne di educazione ambientale nelle scuole in collaborazione con le Autorità scolastiche.</li> </ul>	

	<p><b>14 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DEL VALORE DELLE RISORSE NATURALI, DELLE AREE PROTETTE, E DELLE FORESTE DI PROPRIETA' DELLA REGIONE LIGURIA</b></p> <p>a) Svolgimento di tirocini formativi a studenti universitari, laureati e ricercatori, nelle strutture della Regione Liguria in materie dell'ambiente naturale e forestale ligure.</p> <p>b) Collaborazione in attività di ricerca e collaborazione con la Regione anche in progetti interregionali e internazionali per lo studio dell'ambiente naturale e forestale ligure.</p>	
--	--	--

**DIPARTIMENTO SANITA'****Oneri convenzionali specifici**

- a) Per quanto riguarda il personale da destinare agli interventi di soccorso, occorre definire sulla base di specifici progetti e congiuntamente al Dipartimento Sanità e alle ASL, in quali zone sia prioritario tale servizio.  
 Al personale del CFS individuato per i servizi di intervento di soccorso, la Regione garantisce la fornitura di attrezzature specifiche (defibrillatori) appositi corsi e stage in materia di intervento di soccorso, secondo modalità organizzative da definire con il Dipartimento competente-118
- b) Per la collaborazione in materia di zooprofilassi è cura del Comando reg.le individuare il personale da rendere disponibile sul territorio, segnalandone il nominativo agli Uffici reg.li competenti.
- c) Al personale del CFS, individuato per i servizi di profilassi malattie infettive degli animali, la Regione garantisce la fornitura di dispositivi di sicurezza individuali, ai fini della collaborazione con le ASL e appositi corsi e stage in materia di profilassi delle principali malattie infettive degli animali selvatici.

FUNZIONI PREVISTE DALL'ACCORDO QUADRO STATO-REGIONI (riferimento art. 3 )	FUNZIONI OGGETTO DELLA CONVENZIONE REGIONE LIGURIA - CFS	REQUISITI MINIMI E MODALITA' APPLICATIVE
<b>Punto g)</b> <b>attività di vigilanza e controllo in materia di polizia idraulica e veterinaria</b>	<b>16 - CONCORSO NELLE ATTIVITA' DI POLIZIA VETERINARIA</b>  a) Vigilanza e controllo, in collaborazione con i Servizi Veterinari delle ASL, in materia di normativa regionale sanitaria e di protezione e di normativa nazionale sanitaria relativa a:  - Detenzione di animali d'affezione in particolare per quanto riguarda il controllo delle strutture di allevamento pubbliche e private (cfr. L.R. 23/2000, canili, randagismo, cani vaganti e rinselvatichiti) - Detenzione, allevamento e commercio di animali esotici (cfr. L.R. 25/1990.) - Detenzione di animali pericolosi per la salute pubblica. - Allevamento, igiene anche nei trasporti di animali domestici di interesse zootecnico, amatoriale e sportivo.	La collaborazione con IZS e ASL in attività di zooprofilassi deve essere preliminarmente concordata con il Settore veterinaria della Regione e/o con i Servizi Veterinari delle ASL. Il Settore veterinaria curerà il necessario raccordo con le strutture del Dipartimento Agricoltura per le attività che interessano il comparto agricolo.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allevamento di fauna selvatica e produzione di carni c.d. alternative.</li> <li>- Tassidermia.</li> <li>- Collaborazione con IZS e ASL in attività di zooprofilassi in caso di epidemie, stati di allerta o emergenze che interessino il patrimonio zootecnico regionale e/o la fauna selvatica.</li> <li>- Attività di vigilanza sul pascolo mediante controllo degli alpeggi e verifica del rispetto delle prescrizioni sanitarie nell'ambito della profilassi delle malattie infettive del bestiame;</li> <li>- In situazioni di emergenza per riscontro di focolai di gravi malattie epidemiche controllo sugli allevamenti e sul rispetto dei vincoli sanitari</li> <li>- Interventi in occasione di operazioni di bonifica sanitaria eseguite con sequestro di rigore</li> </ul>	
<p>Punto k) collaborazione nelle attività di controllo, prevenzione dei rischi naturali a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale</p>	<p><b>17 - COLLABORAZIONE AGLI INTERVENTI DI SOCCORSO DELLE STRUTTURE REGIONALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Collaborazione alle attività di soccorso a persone disperse in aree extraurbane.</li> <li>b) Collaborazione con 118 per il primo soccorso di persone in zone remote.</li> </ul>	
	<p><b>N.B.</b> Le collaborazioni e il concorso qualificato con enti locali e strumentali si concretizza solo dopo formale accordo con la Regione Liguria e in attività di esclusiva competenza di questa.</p>	